CAMERA DEI DEPUTATI N 3745

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 6 maggio 1986 (Stampato n 1633)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISENTINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(ROMITA)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(GASPARI)

—

Istituzione di servizi contabili presso le Intendenze di finanza

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 9 maggio 1986

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. In attesa dell'entrata in vigore della legge di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, la dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali del personale del Ministero delle finanze, di cui al secondo comma dello stesso articolo, è aumentata di 970 unità ripartite come segue:

a) n. 180 unità della settima qualifica funzionale;

b) n. 540 unità della sesta qualifica funzionale;

c) n. 250 unità della quarta qualifica funzionale.

2. Delle unità di cui al comma 1, una della settima qualifica funzionale, due della sesta e due della quarta sono portate in aumento al ruolo locale della provincia di Bolzano, di cui alla tabella 3 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

3. Il personale di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 sarà inquadrato, rispettivamente, nei profili professionali di collaboratore amministrativo-contabile, di ragioniere e di coadiutore individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219.

4. Lo stesso personale dovrà essere destinato a prestare servizio presso le Intendenze di finanza, per l'espletamento dei servizi contabili.

ART. 2.

1. In attesa della disciplina organica di cui all'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per la copertura dei posti portati in aumento dalla presente legge nella settima e nella sesta qualifica fun-

zionale, il Ministro delle finanze può indire, anche in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concorsi speciali su base regionale da espletare contemporaneamente su tutto il territorio nazionale.

2. Le prove di esame per i concorsi speciali previsti dal precedente comma 1 consistono:

a) per il profilo professionale di collaboratore amministrativo contabile (settima qualifica funzionale):

1) in due prove scritte concernenti lo svolgimento di due componimenti diretti ad accertare la preparazione dei candidati, rispettivamente, nel diritto amministrativo e nella contabilità di Stato;

2) in un colloquio avente per oggetto, oltre le materie di cui al precedente numero 1), il diritto privato, il diritto tributario, la ragioneria generale e nozioni di statistica;

b) per il profilo professionale di ragioniere (sesta qualifica funzionale):

1) in una prova scritta concernente lo svolgimento di un componimento diretto ad accertare la preparazione dei candidati nella contabilità di Stato;

2) in un colloquio avente per oggetto elementi di: diritto amministrativo, diritto privato, diritto tributario, ragioneria generale, contabilità di Stato e statistica.

3. Alla copertura dei posti portati in aumento nella quarta qualifica funzionale si provvede mediante assunzione dei candidati risultati idonei nei concorsi indetti dal Ministero delle finanze per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche di coadiutore, operatore tecnico e coadiutore meccanografo della *ex* carriera esecutiva, le cui graduatorie siano state approvate nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le assunzioni degli idonei di cui al precedente comma 3 vengono effettuate seguendo l'ordine di una graduatoria unica, formata sulla base dei punteggi

conseguiti dai candidati e, a parità di questi, dei titoli di preferenza e precedenza. Tale graduatoria è approvata con decreto del Ministro delle finanze immediatamente efficace.

5. Alla copertura dei due posti della quarta qualifica funzionale portati in aumento nel ruolo locale della provincia di Bolzano si provvede mediante assunzione dei candidati risultati idonei nei concorsi indetti ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il relativo decreto è emanato dal Commissario del Governo per la provincia anzidetta.

6. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applica la normativa vigente in materia di pubblici concorsi.

ART. 3.

1. Per l'ammissione ai concorsi speciali di cui al precedente articolo 2 è richiesto il possesso, con esclusione di altri, di uno dei seguenti titoli di studio:

a) per il profilo professionale di collaboratore amministrativo-contabile: diploma di laurea in economia e commercio, scienze statistiche e demografiche, scienze economiche, economia aziendale e scienze economiche e bancarie;

b) per il profilo professionale di ragioniere: diplomi di maturità tecnica rilasciati dagli istituti tecnici commerciali o dagli istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere.

ART. 4.

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi speciali di cui alla presente legge sono nominate con decreto del Ministro delle finanze e sono composte:

a) per il profilo professionale di collaboratore amministrativo-contabile, da un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere

di Stato od equiparata, presidente, da un docente universitario in materie economiche ed aziendali e da un funzionario delle Intendenze di finanza con qualifica non inferiore a primo dirigente, membri;

b) per il profilo professionale di ragioniere, dal titolare dell'Intendenza di finanza del capoluogo di regione oppure da un funzionario delle Intendenze di finanza con qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente, da un funzionario dei ruoli del Ministero delle finanze con qualifica funzionale non inferiore alla settima e da un professore di ragioneria di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, membri.

2. Possono essere nominate sottocommissioni di esame, con la procedura e nei casi di cui all'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

3. Le funzioni di segretario delle commissioni e delle eventuali sottocommissioni previste dai commi precedenti sono svolte da un impiegato dei ruoli del Ministero delle finanze con qualifica funzionale non inferiore alla settima per il concorso di cui al comma 1, lettera *a)*, e da un impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla sesta per l'altro concorso.

4. Sulla base delle graduatorie di merito compilate dalle commissioni esaminatrici e dei titoli di preferenza e precedenza indicati nelle domande di ammissione, vengono formate le graduatorie dei vincitori e degli idonei dei concorsi speciali di cui al comma 1 dell'articolo 2. Tali graduatorie sono approvate con decreto del Ministro delle finanze, immediatamente efficace.

5. L'assunzione in servizio del personale di cui alla presente legge è disposta in deroga al divieto di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire

18.500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento « Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria » iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.